



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI MUNICIPALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-147.3.0.-30**

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Febbraio la sottoscritta Santolamazza Maria Letizia in qualità di dirigente di Settore Servizi Sociali Municipali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO ALBO DEL COMUNE DI GENOVA DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI, GIOVANI E DONNE/GESTANTI/MADRI UBICATE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE GENOVESE: PROROGA DELLA VALIDITÀ E CONTESTUALE PROSECUZIONE DEI CONTRATTI CON LE STRUTTURE RESIDENZIALI INSERITE NELL'ALBO – PERIODO 01/03/2019 – 31/12/2019.

Adottata il 28/02/2019  
Esecutiva dal 28/02/2019

28/02/2019

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI MUNICIPALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-147.3.0.-30**

OGGETTO ALBO DEL COMUNE DI GENOVA DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI, GIOVANI E DONNE/GESTANTI/MADRI UBICATE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE GENOVESE: PROROGA DELLA VALIDITÀ E CONTESTUALE PROSECUZIONE DEI CONTRATTI CON LE STRUTTURE RESIDENZIALI INSERITE NELL'ALBO – PERIODO 01/03/2019 – 31/12/2019.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 04/03/1998, ultima modifica con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018
- gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti e delle concessioni;
- la Deliberazione C.C. n. 7 del 24 gennaio 2019 con cui è stato approvato il Bilancio 2019-2021;

Visti inoltre:

- l’art. 403 c.c. “Intervento della pubblica Autorità a favore di minori”;
- la Legge 328/2000 che disciplina, fra l’altro, gli interventi degli Enti Locali in merito alla tutela dei minori e al sostegno delle famiglie in difficoltà;
- la L.R.L. 20/199 “Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati”;
- la L.R.L. 9/2017 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private";
- la L.R.L. 12/2006 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari”;
- la D.G.R. n. 535/2015 ad oggetto “Delibera quadro Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti”;
- la D.G.R. n. 944/2018 ad oggetto “Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure per l’autorizzazione”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Preso atto che il Comune di Genova:

- ha, fra i suoi compiti istituzionali, quello di assicurare i necessari interventi sociali di tutela per minori, giovani e nuclei genitore/bambino in situazione di pregiudizio;
- provvede, tra l'altro, all'inserimento in idonee strutture ed al pagamento delle relative rette, di minori, giovani o di nuclei genitore/bambino in situazioni di disagio e che necessitino d'interventi educativi e di tutela, prevalentemente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile (ai sensi dell'art. 23, lettera c) del D.P.R. n. 616/1977) e che la spesa per quest'ultimo intervento presenta carattere di obbligatorietà per la Civica Amministrazione;

Considerato che:

- l'inserimento di minori, giovani e di nuclei genitore/bambino in carico ai servizi sociali territoriali del Comune di Genova (Ambiti Territoriali Sociali-ATS e Ufficio Cittadini Senza Territorio-UCST), può essere realizzato solo in strutture autorizzate al funzionamento, condizione necessaria alla sottoscrizione del contratto con la Civica Amministrazione;
- le strutture collocate sul territorio genovese sono interessate da un sistema di accreditamento che, attraverso la codifica di modelli di servizio articolati in relazione ai differenti bisogni dei beneficiari (disciplinari), mira sia alla verifica della sussistenza degli standard normativi regionali sia alla promozione di processi di miglioramento continuo e di migliore definizione dell'offerta di servizio;
- la collocazione degli assistiti al di fuori dal territorio genovese si rende talvolta necessaria in presenza delle seguenti situazioni:
  - 1 la necessità di allontanamento dal territorio genovese per evitare effetti pregiudizievoli conseguenti ad una permanenza nello stesso territorio oppure per l'avvicinamento a familiari in relazione alla prospettiva di un progetto di vita futuro;
  - 2 impossibilità d'inserimento nelle strutture del territorio genovese per mancanza di posti o incompatibilità con il gruppo già inserito o per peculiari problematiche ed esigenze che non trovino riscontro nell'offerta delle strutture ubicate sul territorio genovese;
  - 3 la necessità di assicurare continuità educativa per gli assistiti già inseriti in strutture ubicate al di fuori del territorio genovese;

Considerato altresì che:

- il Comune di Genova, per quanto riguarda le strutture collocate fuori dal territorio cittadino, al fine di impostare un modello di collaborazione stabile ed orientato ad assicurare l'accoglienza più idonea in relazione agli specifici bisogni delle persone accolte, garantire qualità, efficacia e trasparenza, con D.D. 2015.147.3.0.363, ha istituito, a livello sperimentale, un Albo con durata triennale a cui potevano iscriversi le strutture residenziali per minori, giovani e donne/gestanti/madri - anche minorenni - con i propri figli minorenni, con problemi inerenti la genitorialità, anche in protezione sociale ex art. 18 D. Lgs. 286/98 (vittime di tratta) e/o vittime di violenza, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- alla luce della sperimentazione attuata nei tre anni di vita dell'Albo, la Direzione Politiche Sociali ha ritenuto opportuno aggiornarne l'impostazione, le modalità d'iscrizione e di gestione;
- a questo proposito ha, tra l'altro, avviato un'analisi dei costi delle strutture residenziali e semiresidenziali per minorenni, giovani, donne e nuclei genitore/bambino, in collaborazione con l'Università di Genova per la definizione del costo standard;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'iscrizione all'Albo non è una procedura concorsuale e non produce alcuna graduatoria di merito ma l'inserimento stesso è condizione indispensabile per la stipula di contratti con il Comune di Genova, che non sarà comunque vincolato all'inserimento di propri assistiti presso le strutture iscritte;
- l'Albo ha la finalità di agevolare i Servizi Sociali genovesi nella ricerca della più idonea struttura residenziale e l'iscrizione nello stesso non comporta alcun diritto per il soggetto qualificato a stipulare un contratto con la Pubblica Amministrazione, che sceglierà il fornitore più adeguato utilizzando i principi della economicità, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa tenuto conto dell'interesse primario al benessere del minore e della persona;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 2.2 dell'Avviso di cui alla sopra citata Determinazione Dirigenziale, sono iscrivibili all'Albo le strutture che rientrano nelle tipologie precisate nell'avviso stesso ed aventi i seguenti requisiti:
  - a) essere in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento secondo le vigenti disposizioni della regione di appartenenza;
  - b) essere dotate di Carta dei Servizi;
  - c) essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
  - d) rispondere agli obblighi di cui all'articolo 6 dell'avviso di iscrizione, fra cui, in particolare:
    - assicurare la qualità del proprio intervento, impegnandosi a collaborare con i servizi competenti dell'Amministrazione Comunale nell'ambito del progetto complessivo di tutela, anche allo scopo di valutare l'effettiva idoneità della struttura alla specifica proposta di accoglienza con riferimento alle problematiche specifiche dell'ospite e alle caratteristiche e dinamiche relative agli ospiti già inseriti;
    - sviluppare interventi professionali e utilizzare strumenti per la definizione dei singoli Progetti Educativi Individuali (P.E.I.), in collaborazione con il rispettivo Servizio Sociale Territoriale e con il coinvolgimento della persona accolta e della sua famiglia, per quanto possibile;
    - assicurare la cura della persona accolta e del gruppo degli ospiti, con particolare attenzione agli aspetti relazionali e affettivi;
    - assicurare la formazione e l'aggiornamento dei propri operatori su tematiche specifiche in relazione all'intervento educativo;
    - curare la redazione, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione (Carta dei Servizi, Progetto di gestione, cartella individuale per ogni ospite/nucleo, progettazione educativa della struttura, registro degli ospiti, elenco e presenze del personale e dei volontari, gestione dell'immobile, approvvigionamento del cibo e dei prodotti per l'igiene della casa);

Preso atto che:

- con D.D. n. 2016-147.3.0.-89 del 06/04/2016 si è disposto di approvare, ad esito della procedura indetta con D.D. n. 2015-147.3.0.-363, l'Albo delle strutture residenziali - per minori, giovani e donne/gestanti/madri - ubicate al di fuori del territorio comunale genovese, contenente l'elenco delle Comunità/Alloggi con l'indicazione della relativa retta giornaliera riconosciuta sulla base dei criteri previsti dall'Avviso;
- con le strutture inserite nell'Albo di cui sopra, che ospitavano al 01 marzo 2016 minori/nuclei genitori-bambino/giovani adulti in carico al Comune di Genova, sono stati stipulati, nei casi in continuità con il contratto precedente, i relativi contratti per il periodo 01/03/2016 – 28/02/2019;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- anche i contratti stipulati con le strutture successivamente inserite nell'Albo in oggetto, hanno scadenza al 28/02/2019;

Ritenuto opportuno, in attesa degli esiti dell'analisi dei costi delle strutture avviata dalla Direzione Politiche Sociali in collaborazione con l'Università di Genova al fine di andare a definire quale sia il costo standard:

- a) prorogare la validità dell'Albo in oggetto fino alla conclusione di detta analisi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019;
- b) prorogare sino al 31/12/2019, nelle more dell'istituzione del nuovo Albo, i contratti con le strutture dell'Albo con contratto in scadenza al 28/02/2019 che alla data del 01/03/2019 abbiano inseriti assistiti in carico al Comune di Genova, al fine di garantire la continuità del servizio;
- c) prevedere che anche i contratti che occorra stipulare nel corso della proroga di validità dell'Albo abbiano scadenza al 31/12/2019;
- d) confermare, per il periodo 01/03/2019 – 31/12/2019, le rette giornaliere indicate nell'Albo e previste nei suddetti contratti;
- e) approvare lo schema di postilla contrattuale, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con i Gestori per la proroga fino al 31/12/2019 dei contratti in scadenza al 28/02/2019 e per recepire quanto disposto dal GDPR n. 679/2016 in merito al trattamento dei dati personali;
- f) pubblicare, alla conclusione di detta analisi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, il nuovo Avviso pubblico per l'iscrizione all'Albo delle strutture residenziali - per minori, giovani, donne/gestanti/nuclei genitore-bambino - ubicate al di fuori del territorio comunale genovese;

Dato atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

Dato altresì atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

IL DIRIGENTE  
dispone

per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato:

- 1) di prorogare la validità dell'Albo in oggetto fino alla conclusione del lavoro di analisi dei costi delle strutture avviata dalla Direzione Politiche Sociali in collaborazione con l'Università di Genova, al fine di andare a definire quale sia il costo standard;
- 2) di prorogare sino al 31/12/2019, nelle more dell'istituzione del nuovo Albo, i contratti con le strutture dell'Albo con contratto in scadenza al 28/02/2019 che alla data del 01/03/2019 abbiano inseriti assistiti in carico al Comune di Genova, al fine di garantire la continuità del servizio;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) di prevedere che anche i contratti che occorra stipulare nel corso della proroga di validità dell'Albo abbiano scadenza al 31/12/2019;
- 4) di confermare, per il periodo 01/03/2019 – 31/12/2019, le rette giornaliere indicate nell'Albo e previste nei contratti di cui al punto 2) e 3) del presente provvedimento;
- 5) di approvare, ai fini di quanto disposto al precedente punto 2), lo schema di postilla contrattuale, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato A), da sottoscrivere con i Gestori per la proroga fino al 31/12/2019 dei contratti in scadenza al 28/02/2019, anche recependo quanto disposto dal GDPR n. 679/2016 in merito al trattamento dei dati personali;
- 6) di pubblicare, alla conclusione di detta analisi e comunque non oltre il 31/12/2019, il nuovo Avviso pubblico per l'iscrizione all'Albo delle strutture residenziali - per minori, giovani, donne/gestanti/nuclei genitore-bambino - ubicate al di fuori del territorio comunale genovese;
- 7) di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Genova nella sezione all'uopo dedicata;
- 8) di dare atto che:
  - la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;
  - il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
  - il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
  - è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6bis della L.241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

**APPENDICE AL CONTRATTO CRONOLOGICO N. \_\_\_\_\_ DEL  
\_\_\_\_\_ PER L'INSERIMENTO DI MINORI/DONNE/NUCLEI  
GENITORE/BAMBINO/GIOVANI ADULTI NELLA COMUNITÀ/CASA  
FAMIGLIA/ALLOGGIO DENOMINATA “\_\_\_\_\_”.**

con la presente scrittura privata tra il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova  
Via Garibaldi, 9 - Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da \_\_\_\_\_  
domiciliata presso la sede Comunale, nella qualità di \_\_\_\_\_

**E**

L'Ente “\_\_\_\_\_”, di seguito per brevità denominato “Gestore”, con sede  
legale in Via \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) – Codice Fiscale \_\_\_\_\_ - partita IVA  
\_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato/a a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale \_\_\_\_\_ nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_

I servizi appaltati/ in avvalimento attualmente sono:

\_\_\_\_\_ gestiti da \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

**PREMESSO CHE:**

- con D.D. n. 2016-147.3.0.-89 del 06/04/2016 si è approvato, ad esito della  
procedura indetta con D.D. n. 2015-147.3.0.-363, l'Albo delle strutture  
residenziali - per minori, giovani e donne/gestanti/madri - ubicate al di fuori  
del territorio comunale genovese, con l'indicazione per ogni struttura della  
retta giornaliera riconosciuta;

<sup>1</sup> Inserire: Ente, Denominazione, Sede, CF/partita IVA, Legale rappresentante (nominativo, luogo e  
data di nascita, CF)

- l'articolo 4 (durata) del contratto cronologico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ stipulato ai sensi del suddetto Albo- stabilisce che lo stesso ha validità dal \_\_\_\_\_ al 28/02/2019;
- con D.D. n. 2019/147.3.0. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è stabilito di prorogare sino al 31/12/2019, nelle more dell'istituzione del nuovo Albo, i contratti con le strutture che alla data del 01/03/2019 abbiano inseriti assistiti in carico al Comune di Genova, al fine di garantire la continuità del servizio;
- si rende pertanto necessario modificare l'art. 4 (Durata) del contratto cronologico n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- si rende inoltre necessario adeguare il suddetto contratto cronologico n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per recepire quanto disposto dal GDPR n. 679/2016 in merito al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli stessi sostituendo l'art. 19);

### **PRESA VISIONE**

della D.D. n. 2019/147.3.0. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, regolarmente esecutiva, avente per oggetto “ \_\_\_\_\_”;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1**

##### Sostituzione art. 4 (Durata)

L'art. 4 (Durata) del contratto cronologico n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è come di seguito modificato:

**Articolo 4 – Durata.** Il presente contratto ha vigenza a decorrere dal ..... al 31/12/2019. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente con

un preavviso, da comunicare mediante raccomandata A.R. o comunicazione pec, di almeno 3 mesi.

## ARTICOLO 2

Sostituzione art. 19 (Trattamento dei dati personali. (Nomina di responsabile trattamento dati, ai sensi art. 29 D. Lgs. n. 196/2003).

L'art. 19 (Trattamento dei dati personali. (Nomina di responsabile trattamento dati, ai sensi art. 29 D. Lgs. n. 196/2003) del contratto cronologico n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è come di seguito modificato:

**Articolo 19 - Trattamento dati personali e sensibili.** Per l'esecuzione del presente contratto che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina il Gestore responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 45, punto 8 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare.

Il Gestore dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Il Gestore, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Oggetto del trattamento:

Le attività del Gestore comportano il trattamento dei dati personali finalizzati all'elaborazione del PEI e alla gestione del servizio. Per l'esecuzione delle attività, servizi, prestazioni di cui al presente contratto il titolare del trattamento mette a

disposizione i dati e le seguenti informazioni necessarie consistenti in dati anagrafici e certificazioni mediche.

Il Gestore è tenuto a:

1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel regolamento e solo per i fini indicati dal contratto;
2. trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;
3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (eventuale accordo di riservatezza) e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
4. redigere, ai sensi dell'art. 30, p. 2 GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento;
5. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
  - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

6. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

7. informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;

8. tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

9. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;

10. concordare con il Titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy (da allegare alla nomina) e assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento: quando il Gestore intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione alla titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 p. 1,3).

Il Gestore in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.

Nel caso in cui il Gestore responsabile esterno del trattamento dei dati non sia stabilito in UE dovrà designare, ai sensi dell'art. 27, p. 3, un rappresentante in Italia.

Il Gestore è altresì obbligato:

- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione; -su scelta del titolare del trattamento, è tenuta a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie

Allegato A)

esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

La presente scrittura privata, redatta in formato elettronico, verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese del richiedente ai sensi dell'art. 5) comma 2 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Genova

Il Dirigente

(\_\_\_\_\_)

Per l'Ente Gestore

Il Legale Rappresentante

(\_\_\_\_\_)